

ASL NAPOLI 3 SUD
13 MAR 2011
PERV. 1170

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Corso Alcide De Gasperi, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA



OGGETTO: Esecuzione ordinanza Tribunale Torre Annunziata su reclamo ex art. 669 RG n.45 /2011 Immissione in servizio infermiere Massimino Gennaro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

ATTESO che:

nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;

con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;

il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;

il Sig. Massimino Gennaro, classificato al 92° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010; non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;



- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto "automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011", per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

VISTA la nota del 15/06/2011 prot. 21818, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da questa Asl, confermando l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso n. 2173/2011 proposto dall'infermiere Massimino Gennaro;

ATTESO:

- che con il citato atto il giudice del lavoro ha rigettato il reclamo proposto dall'Asl Na 3 sud, confermando l'ordinanza reclamata, con cui era disposta l'immissione in servizio del ricorrente;
- che si deve dare esecuzione alla ordinanza in questione;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dare esecuzione all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dall'Asl Napoli 3 sud e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio del Sig. Massimino Gennaro;
- Riservarsi ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere;
- Riservarsi di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità;
- Riservarsi, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza;
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

Il Direttore
del Servizio Gestione Risorse Umane
D.ssa Anna Alfieri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

preso atto della dichiarazione di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane, nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede,

DELIBERA

DARE ESECUZIONE all'ordinanza - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art.669 terdecies promosso da questa azienda e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio del predetto, con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

RISERVARSI ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di merito che l'Amministrazione intende intraprendere.

RISERVARSI di agire per la tutela dei diritti ed interessi di cui è titolare, intraprendendo azione giudiziaria davanti alla competente autorità.

RISERVARSI, infine, di provvedere con separato atto al pagamento delle spese di lite in conformità alla suddetta ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Legali per il seguito di competenza, relativamente al giudizio di merito.

RENDERE il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Il Servizio Gestione Risorse Umane sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti, comprensivi del pagamento delle spese di lite.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Rasso**

Vittorio Rasso



W

248

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia
Funzione Centrale Affari Legali
U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro



Prot. 2042

Castellammare di Stabia, li 14/6/11

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud
SERVIZIO PERSONALE

15 GIU. 2011

21818

Sede

OGGETTO: ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. R.G. Reclami 15/2011, promosso dall'ASL NA 3 sud c/ MASSIMINO GENNARO (stabilizzazione)

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.



Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

Avv. Chiara Di Biase



N. 45/11 Reel.

AMM NB

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

in composizione collegiale nelle persona dei seguenti magistrati:

Dott. Umberto Lauro

Presidente

Dott.ssa Concetta Donadio

Giudice

Dott.ssa Stefania Basso

Giudice relatore

pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto in data 18.04.2011 ha emanato la seguente ordinanza nella causa n. 45 R.G. reclami dell'anno 2011 vertente

TRA

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'ordinanza impugnata nonché di delibera del Commissario Straordinario, dagli avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Maria Siciliano, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio legale dell'Azienda, in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n.167

RECLAMANTE

E

MASSIMINO Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Olimpia CRISCUOLO presso cui è elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via L. Denza n. 24

RECLAMATA

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19.05.2011 e della camera di consiglio tenutasi in pari data, letti gli atti, si osserva quanto segue.

L'ASL NA 3 SUD (in prosieguo ASL) reclamante in questa sede impugna il provvedimento del giudice unico del lavoro del 30.03.2011, con il quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla parte reclamata.

Con detto ricorso la ^{parte} reclamata agiva in via d'urgenza chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: sentir dichiarare e confermare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del **profilo di collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere professionale di laboratorio**, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma del **6 settembre 2010**; ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD. In ogni caso adottare tutti i provvedimenti immediati ed urgenti, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito in relazione al diritto rivendicato.

A sostegno del reclamo l'ASL NA 3 SUD reclamante deduceva che il giudice di prima cure erroneamente aveva accolto la domanda sulla base di un'errata applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia nonché di un'erronea interpretazione dei provvedimenti amministrativi intervenuti nel caso di specie e concludeva, quindi, per il rigetto della domanda cautelare, in riforma del provvedimento impugnato, spese vinte.

Parte reclamata si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità delle considerazioni espresse dal giudice di prime cure ed insistendo per la conferma dell'impugnato provvedimento.

Ritiene il Collegio che il reclamo proposto sia infondato e, pertanto, debba essere rigettato, con la conseguente conferma del

provvedimento impugnato, in quanto, sulla base di una valutazione, seppure sommaria, delle argomentazioni di fatto e di diritto poste dalla parte reclamata a fondamento delle proprie pretese, risulta la sussistenza sia del requisito del fumus boni iuris e cioè della fondatezza, perlomeno prima facie, della domanda azionata con istanza cautelare sia del requisito del periculum in mora e, pertanto, del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more dell'eventuale giudizio di merito.

La via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta: infatti, premesso che sensi dell'art. 63 comma 1 D.L.vo 30.03.2001 n. 165 "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, il conferimento della revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti", va evidenziato che (conformemente a quanto statuito dal Tar Lazio con decisione del 25/3/2008 n. 2551, Tar Campania con decisione del 24.01.2008 n. 378, Tar Calabria, Catanzaro, decisione dell'11.03.2002 n. 565) "la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equivalente ad un'assunzione senza espletamento di concorso e, dunque, deve essere ricondotto ad una fattispecie di costituzione del rapporto di lavoro tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale, rientrante nella giurisdizione dell'AGO ai sensi dell'art. 63 T.U. 165/01 il quale attribuisce al giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro; controversie tra le quali va, senz'altro annoverato il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato". Orbene, considerato che nel caso in esame parte

ricorrente mira proprio all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attuazione della procedura di stabilizzazione stabilita con la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 all'art. 1, non può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'ASL nella memoria di difesa. All'uopo va evidenziato che la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro e di immissione in servizio ha come suo naturale destinatario ASL, atteso che l'ente Regione è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro. D'altro canto, proprio la L.R. n. 1/08 riconosce direttamente agli enti del servizio sanitario nazionale la possibilità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Cosicché se anche la Regione ha competenza legislativa in materia sanitaria (competenza esercitata per l'appunto con la L.R. 1/08), tuttavia essa non può essere considerata quale ente del servizio sanitario e, di conseguenza, assumere la veste di datore di lavoro rispetto al personale da stabilizzare.

Analogamente appare del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'ASL resistente.

Sempre in via preliminare, deve essere disattesa anche l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 414 c.p.c.: invero, parte ricorrente ha con precisione individuato non soltanto le norme di legge, i provvedimenti della pubblica amministrazione inerenti alla procedura di stabilizzazione, ma anche la propria posizione in graduatoria specificando anche il tipo di provvedimento richiesto.

Nel merito, il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, è pacifico tra le parti (e comunque provato mediante la produzione di specifica documentazione) che parte attrice è stata inserita in una delle cinque graduatorie individuate con la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722.

Inoltre, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente ha acquisito il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, posto che prima della emanazione dei decreti n. 56 del 30.09.2010 (che, al punto 1, faceva "divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, fatta salva la verifica di ulteriori determinazioni da assumere eventualmente all'esito delle procedure di cui all'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 125 del 5 agosto 2010, convertito con modificazioni in legge, in corso di promulgazione") e n. 62 del 22.10.2010 (per effetto del quale è stato abolito il suddetto punto 1 del decreto n. 56/2010, che è sostituito con la seguente formulazione "è fatto divieto, automatico ed assoluto alle aziende sanitarie della regione Campania di procedere all'assunzione di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31/12/2011") è intervenuta l'autorizzazione all'assunzione da parte della struttura commissariale della regione Campania, così come richiesto dal decreto n. 22 del 26 marzo 2010. Infatti, parte ricorrente ha prodotto un atto proveniente dalla regione Campania del 7 luglio 2010 nel quale si legge letteralmente che "nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie". A tale proposito non può condividersi la prospettazione di parte resistente che assume trattarsi di un atto meramente endoprocedimentale. Militano in senso contrario, infatti, innanzitutto la dizione letterale del provvedimento che nella intestazione riporta come oggetto "trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione". Inoltre, il provvedimento è indirizzato al commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD e proviene dalla giunta regionale della Campania (piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS). A ciò aggiungasi che

provvedimento risulta firmato dal dirigente del settore, avv. Antonio POSTIGLIONE, il quale è incluso nell'elenco di coloro che fanno parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania (vedi ad esempio decreto n. 22 del 26 marzo 2010). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto è necessario analizzare la normativa sul commissariamento delle Regioni in materia sanitaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in L. 29.11.2007 n. 222, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigurino il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell'art. 4 predetto, quindi, prevede che "Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo del singolo Piano di rientro". Il comma 2, poi, continua prevedendo la possibilità di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni del commissario, dunque, sono limitate all'attuazione del piano di rientro, come evincibile *ictu oculi* dall'esame e dal tenore della norma. Viceversa, non a punto

prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell'assessorato alla Sanità della Regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il termine "commissariamento" della sanità in una regione non deve essere inteso quale "esautoramento" di ogni compito e potere degli organi di vertice politici ed amministrativi. Invero, il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca la struttura dell'Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento.

Con specifico riferimento alla Regione Campania, la delibera del Consiglio dei Ministri del 24.07.2009 ha provveduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione (Antonio Bassolino) quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. E' stato nominato anche un subcommissario nella persona del Dr. Giuseppe Zuccatelli. A ulteriore conferma dell'affermazione che la nomina del commissario ad acta non comporta la decadenza della struttura sanitaria regionale e degli organi regionali (Assessore e Dirigenti), va evidenziato che -dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.04.2010 è stato nominato un differente commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro, il nuovo Presidente della Regione Campania (Stefano Caldoro). Qualora, viceversa, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata necessità di procedere all'emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l'incarico di commissario ad acta.

D'altro canto, non può non notarsi che il commissario ad acta - al pari di quanto avviene per l'ipotesi di nomina di commissario ad acta in sede giurisdizionale - non prende il posto dell'organo commissariato ma semplicemente si sostituisce ad esso per l'emanazione degli atti o per il compimento di determinate



Handwritten mark resembling a stylized 'e' or 'l'.

Handwritten mark resembling a stylized 'M'.

attività, avvalendosi - per l'espletamento di tali compiti - in via ordinaria della struttura amministrativa dell'ente e/o organo da sostituire.

Invero, in caso contrario la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un'apposita struttura per l'adempimento dei compiti del commissario ad acta. Viceversa, nel caso in esame, l'art. 4 del D.L. 01.10.2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa: questa continuerà ad operare in via ordinaria con l'obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l'attuazione del piano di rientro. Tanto è desumibile indirettamente dallo stesso comma 2° dell'art. 4 citato, il quale contempla - dopo la possibilità di nomina di un subcommissario- l'ipotesi che il commissario disponga "nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in atto, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico".

L'esame di tale disposizione lascia intendere, dunque, che il commissariamento non comporta la decadenza degli organi regionali in materia di sanità. Infatti : il commissario può disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere, i quali tuttavia manterranno il trattamento economico in atto e possono essere assegnati ad altre funzioni; la regione, su cui graveranno gli oneri della gestione commissariale, mette a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Ovviamente, il personale ed i

mezzi saranno quelli dell'assessorato regionale alla sanità e -
per quanto riguarda gli aspetti relativi al personale, anche in
riferimento ai compiti ed obiettivi del commissario- al settore
ruolo del personale, ovvero l'Ufficio sotto la diretta
responsabilità e gestione dell'Avv. Postiglione. Di conseguenza,
in mancanza di espressa disposizione contraria, ovvero diversa
determinazione del commissario, quest'ultimo è pienamente
legittimato a partecipare agli atti riferibili alla gestione
commissariale ed a manifestare all'esterno la volontà dello
stesso.



Inoltre, si deve rimarcare che tutti gli atti posti in essere
dalla struttura commissariale sono adottati e recano la
sottoscrizione, alternativamente, :a) del Commissario ad acta o
del subcommissario; b) dell'assessore regionale alla sanità o del
dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. In
particolare: A) il decreto 22 del 26.03.2010 reca la firma del
Commissario (Bassolino), dell'assessore alla sanità (Santangelo) e
del Coordinatore dell'Area n. 20 (Vasco); sono riportati in calce
anche i nominativi del subcommissario (Zuccatelli) del Dirigente
del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo
hanno sottoscritto; B) la circolare del 25.05.2010 prot. 783/C,
attuativa del decreto 22/2010, (allegata al ricorso) reca la
sottoscrizione del subcommissario Zuccatelli e del Dirigente il
Settore Personale, Avv. Postiglione; C) l'autorizzazione alla
stabilizzazione del 07.07.2010 reca la sottoscrizione dell'Avv.
Postiglione; D) il decreto della struttura commissariale n. 56 del
30.09.2010 (richiamato nelle difese dell'ASL e nella delibera di
revoca n. 1351 del 16.11.2010) reca la sottoscrizione del
commissario ad acta (Caldoro), del subcommissario (Zuccatelli),
dei coordinatori delle aree 19 e 29 (D'Ascoli e Vasco) e del
Dirigente del Settore Personale (Postiglione); E) il decreto n. 62
del 22.10.2010 (ritenuto dalla ASL il presupposto per l'adozione
dell'atto di revoca) reca anch'esso la sottoscrizione del
commissario ad acta (Caldoro), del subcommissario (Zuccatelli).

dei coordinatori delle aree 19 e 29 (D'Ascoli e Vasco) e del Dirigente del Settore Personale (Postiglione).

Ciò significa, quindi, che l'Avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, è perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipa all'adozione dei relativi atti e decisioni ed esprime volontà anche verso l'esterno, con effetti riconducibili direttamente al Commissario ad acta. Inoltre, va sottolineato che in caso contrario non si comprenderebbe perché lo stesso compare in tutti gli atti della struttura commissariale, sia precedenti che successivi ed in particolare nei decreti n. 56 e 62. Non può, allora, revocarsi in dubbio che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 07.07.2010, a firma di Postiglione, sia perfettamente valido e vada inteso come autorizzazione della struttura commissariale alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla stessa.

A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto i decreti nn. 1 e 2 del 07.08.2009 e la deliberazione del consiglio dei ministri del 28.07.2009 che vengono a confermare la tesi sopraesposta.

D'altro canto, la stessa ASL resistente ha mostrato chiaramente di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il nulla osta rilasciato il 7 luglio 2010, provvedendo a convocare - per l'assegnazione delle sedi - i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722. Da ultimo, concorre nel senso ora delineato anche l'osservazione che il commissario straordinario dell'ASL NA 3 SUD, il quale aveva provveduto alla convocazione dei candidati per l'assegnazione delle sedi, non è stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare (nulla risultando in merito in tal senso), così come minacciato con il decreto n. 22 del 26 marzo 2010 a tutti i dirigenti e commissari ad acta che avessero provveduto ad assunzioni senza la preventiva necessaria autorizzazione.

Pertanto, i decreti sopra citati n. 56 e 62 del 2010 - che peraltro non contengono alcuna norma transitoria - con i quali è fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale - non possono incidere sui diritti già acquisiti dalla parte ricorrente all'assunzione, posto che essi non possono che prevedere per il futuro. Milita in tal senso il chiaro tenore letterale del decreto 62: "E' fatto divieto automatico ed assoluto alle Aziende Sanitarie della Regione Campania **di procedere** ad assunzioni di personale.....", laddove beni differenti avrebbero dovuto essere le espressioni da utilizzare qualora si fosse voluto fare riferimento anche alle assunzioni già disposte. Pertanto, appare condivisibile la tesi di parte ricorrente che sottolinea che "Per il principio generale che gli atti amministrativi non possono che valere per il futuro (in mancanza di un espresso carattere e/o efficacia retroattiva) e non possono incidere sui rapporti già sorti, è evidente che lo stesso non può applicarsi al caso de quo non solo perché il rapporto di lavoro è già sorto e costituito ma anche perché il decreto regionale è successivo al perfezionarsi della fattispecie".

D'altro canto, il predetto decreto n.62 del 22/10/10 non fa alcun riferimento ai precari, e pertanto non può essere considerato - come vorrebbe la resistente - quale provvedimento (seppur implicito) di mancata autorizzazione rispetto alla delibera della ASL NA 3 Sud n.722 del 10/06/2010. Esso è, infatti, un provvedimento di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale.

Né può incidere sul diritto acquisito da parte ricorrente l'emanazione della delibera n. 1351 del 2010 la quale interviene a revocare la circolare esplicativa del 25 maggio 2010 n. 722: si tratta sicuramente di un atto amministrativo di macro organizzazione il quale può essere pacificamente disapplicato dal giudice adito, ricorrendone i presupposti. In merito, la scrivente ritiene di aderire alla tesi di parte attorea la quale ha sottolineato che si tratta di un atto emesso, da un lato, in violazione di legge (la L.R. n. 1 del 2008 che prevede la

stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso e prevedendo esclusivamente l'onere di presentazione della domanda da parte degli interessati); dall'altro lato, viziato per eccesso di potere, essendo basato sull'erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale (cosa che non è, alla luce delle osservazioni sopra riportate).

Sotto il profilo del *periculum in mora* ritiene la scrivente che all'esito della favorevole conclusione del giudizio ordinario non si realizzerà in pieno la *restituito in integrum* di parte ricorrente, in tale ottica aderendo alla tesi, già in passato espressa da questo tribunale. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza amministrativa (ex plurimis C.d.S. sez. V, decisione n. 1064/2001), con l'adozione dell'atto amministrativo che tiene luogo di quello non emanato a suo tempo per un comportamento illegittimo della P.A., si realizza la reintegrazione giuridica del pubblico dipendente; pur tuttavia non può essere ammessa la reintegrazione ai fini retributivi, in relazione a prestazioni mai effettuate, stante il principio della corrispettività tra le prestazioni delle parti del rapporto di lavoro.

Per altro la stessa reintegrazione giuridica non potrà estendersi alla regolarizzazione previdenziale per il periodo in cui nessuna prestazione è stata resa dal dipendente in favore della P.A. (C.d.S. sez. V, decisione n. 1023/1999).

Da tanto consegue che l'utilità della sentenza e l'effettività della tutela giurisdizionale sarebbero compromesse, in mancanza di una tutela cautelare, dai tempi del giudizio ordinario.

D'altro canto, le osservazioni e conclusioni che precedono hanno trovato conferma anche nei provvedimenti in sede di reclamo avverso provvedimenti ex art. 700 c.p.c. emanati in casi analoghi (v. ordinanza del 07.01.2011 - 04.03.2011 tra ASL NA 3 SUD e VITOLO Franco).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


- a) rigetta il reclamo proposto dall'ASL NA 3 SUD in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- b) condanna l'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (di cui € 800,00 per onorario), oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione.
- Si comunichi.

Torre Annunziata, 26.05.2011

Il Giudice Estensore
Dott. SSA Stefania Basso

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luciana Auricchio

Il Presidente
Dott. Umberto Lauro



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“ Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.”

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Olimpia Peisecolo

quale attributario/~~difensore~~ di

Torre Annunziata li 31 MAG. 2011

IL CANCELLIERE

F.to

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio



È copia conforme all'originale
31 MAG. 2011

Torre Annunziata, li _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosaria Brancaccio

Rosaria Brancaccio

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione distaccata di Castellammare di Stabia

U. N. E. P.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Funzionario Unep addetto all'Ufficio N.E.P presso il Tribunale di Torre Annunziata-Sezione distaccata di Castellammare di Stabia- ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, copia dell'antescritto atto a:

- ASL NA/3 SUD in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Castellammare di Stabia alla Via Alcide De Gasperi n. 171, ivi consegnando copia conforme dell'antescritto atto a mani di persona qualificatasi per sig. Beato Nunzia, dipendente, ivi addetta alla ricezione degli atti, tale qualificatasi.

Castellammare di Stabia - 7 GIU. 2011

Il Funzionario Unep Dirigente
Cav. Antonio Della Rocca



